

Roma, 4 maggio 2000

CIRCOLARE N.69/2000**OGGETTO: TRIBUTI - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - AUMENTO - ART.3 D.LGVO 18.2.2000 N.56 SU G.U. N.62 DEL 15.3.2000.**

Con il provvedimento indicato in oggetto l'aliquota dell'addizionale regionale Irpef è stata aumentata dallo 0,5 allo 0,9 per cento a decorrere dall'anno 2000.

I datori di lavoro dovranno tener conto dell'aumento in questione in sede di conguaglio fiscale di fine anno e dovranno operare le relative trattenute mensilmente nel 2001 (com'è noto, infatti, la trattenuta operata quest'anno è relativa all'addizionale del 1999); viceversa nei confronti dei lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro in corso d'anno l'addizionale così aumentata dovrà essere trattenuta subito e in un'unica soluzione.

Per compensare l'aggravio della pressione fiscale lo stesso decreto ha stabilito che dal prossimo anno le aliquote progressive Irpef saranno abbattute di 0,4 punti percentuali; inoltre l'acconto Irpef, già ridotto eccezionalmente quest'anno dal 98 al 92 per cento, rimarrà contenuto nel prossimo anno al 95 per cento.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.10/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.62 DEL 15.3.2000 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000 n.56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999 n.133.

Art. 1

**** OMISSIS ****

Art. 3.

Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali

1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.

2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.

3. L'acconto dell'IRPEF e' ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.

Art. 4

**** OMISSIS ****